



ACAL BFI ITALY S.R.L.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo**

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Parte Generale

Edizione	Data	Motivazione	Approvato
V.01	31.03.2023	Prima emissione	CdA di Acal BFi Italy S.r.l.
V.02	30.03.2026	Seconda emissione Aggiornamento del Modello 231 con integrazione dei rischi ESG	CdA di ACAL BFi Italy S.r.l.

1. INTRODUZIONE	2
1.1 Premessa	2
1.2 Il Decreto Legislativo n. 231/2001	2
1.3 I reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001	4
1.4 Le Sanzioni	14
1.5 Le misure cautelari	16
1.6 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	16
1.7 I requisiti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	17
2. LA SOCIETÀ	19
2.1 Descrizione e oggetto della Società	19
2.2 Il sistema delle procure e delle deleghe	19
3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SOSTENIBILE	21
3.1 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello	21
3.2 L'integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con i rischi ESG	21
3.3 Elementi fondamentali del Modello e metodo di lavoro	22
3.4 Struttura del Modello	23
3.5 Destinatari del Modello	24
3.6 Il rapporto tra il Modello e il Codice Etico	24
3.7 L'adozione del Modello ed il suo aggiornamento	25
4. INTRODUZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4.1 L'Organismo di Vigilanza di ACAL BFi Italy	26
4.2 Modalità di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi amministrativi	26
4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	26
4.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	27
4.5 Budget	28
5. SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	28
6. SISTEMA DISCIPLINARE	29
6.1 Definizioni e limiti della responsabilità disciplinare	29
6.2 Sanzioni applicabili per le violazioni delle disposizioni connesse al <i>whistleblowing</i>	30
6.3 I Destinatari e loro doveri	30
6.4 I principi generali relativi al Sistema disciplinare	31
6.5 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	31
6.6 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale	33
6.7 Misure nei confronti dei soggetti esterni	34
7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE	34
7.1. Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni all'Ente in merito al Modello Organizzativo e documenti collegati	34
8. LA CONFERMA DELLA ADEGUATEZZA DEL MODELLO E DELLA SUA EFFICACE ATTUAZIONE	36

1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

In considerazione dell'esigenza di assicurare condizioni di massima correttezza nella conduzione della propria attività, la Società **Acal BFi Italy S.r.l.** (di seguito, "**Acal**" o "**Società**"), ha ritenuto opportuno adottare il "**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**" (di seguito, "**Modello 231**" o "**Modello**") previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, anche il "**Decreto**"). Precisamente, la Società ha adottato una metodologia volta a prevenire sia i rischi reato, sia i rischi ESG correlati ai reati presupposto previsti dal Decreto citato. Il risultato è l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sostenibile volto a mitigare i reati presupposto potenzialmente applicabili alla Società e i relativi rischi ESG, qualora gli stessi siano potenzialmente idonei a generare la commissione di fattispecie criminose.

Con l'adozione del Modello 231, è stato istituito uno specifico organo di controllo, l'Organismo di Vigilanza, cui la Società ha conferito ampi e autonomi compiti/poteri di controllo sul rispetto del Modello 231, così come previsto dal Decreto.

Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza e alla qualità, la Società ha adottato e attua le misure organizzative, di gestione e controllo descritte nel presente documento, redatto anche in conformità alle indicazioni contenute nel documento "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*" emesse da Confindustria¹.

1.2 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha dato attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, nella quale il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all'interno dell'ente, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi da coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato, vale a dire:

- a) Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. "*soggetti in posizione apicale*");
- b) Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (c.d. "*soggetti in posizione subordinata*" o "*soggetti sottoposti*")².

Per le fattispecie espressamente contemplate dalla norma, alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (per cui si configura una responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio stabilito dall'art. 27 comma 1 della Costituzione) e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca una responsabilità dell'ente, che viene definita amministrativa e che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne. Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (punito con sanzione amministrativa) ascrivibile all'ente.

¹ L'ultimo aggiornamento delle "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo" emesse da Confindustria risale al giugno 2021.

² L'ente non risponde se le persone indicate ai punti a) e b) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Quanto alla natura della responsabilità del Decreto, nonostante la qualifica di responsabilità amministrativa che compare nel titolo del Decreto, diverse sono le disposizioni che tuttavia evidenziano un impianto sostanzialmente penalistico dell'intero *corpus* legislativo. Il Decreto, in primo luogo, ha introdotto la configurazione della responsabilità dell'ente in dipendenza della commissione di un reato di cui l'ente risponde in via autonoma, se posto in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di soggetti appartenenti alla struttura dell'ente (art. 6), i quali si sono resi responsabili di tali condotte a causa di una colpevole disorganizzazione sostanziata nell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7). Significativa di un'accezione sostanzialmente penalistica di tale responsabilità è anche l'attribuzione della competenza a giudicare al magistrato penale, chiamato ad attenersi alle regole del processo penale laddove non derogate espressamente dal Decreto. Inoltre, ulteriormente indicativo della matrice penalistica della normativa, è il tentativo di personalizzazione della sanzione, non solo con sanzioni pecuniarie, ma anche, tra le altre, con sanzioni interdittive che possono condurre fino alla chiusura definitiva dell'ente. È comunque prevista per l'ente la possibilità di essere "esonero" da responsabilità o di ottenere una riduzione degli interventi afflittivo-sanzionatori attuando comportamenti sia risarcitori sia dimostrativi di una volontà di riorganizzazione della struttura d'impresa con l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo (art. 6) idonei a prevenire le condotte penalmente rilevanti ai sensi del Decreto dei soggetti appartenenti alla struttura dell'ente.

Il Decreto si occupa di delimitare l'ambito dei **Soggetti Destinatari** dello stesso, vale a dire: *"enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Si tratta, pertanto, di:

- soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato;
- società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese;
- enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale, ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari del Decreto: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane etc.), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, C.S.M. etc.).

L'art. 5 del Decreto individua i criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa da reato. La norma prevede quattro condizioni in presenza delle quali è consentito ricondurre il reato all'ente:

- il reato commesso deve appartenere al catalogo dei reati inserito all'interno del Decreto stesso;
- il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- i soggetti agenti devono essere persone fisiche poste in posizione apicale o subordinata;
- i soggetti agenti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Gli artt. 6 e 7 individuano i criteri soggettivi di imputazione in quanto, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all'ente, ma occorre poter riconoscere la sussistenza di responsabilità in capo all'ente medesimo.

I parametri di responsabilità dell'ente sono diversi a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da persone in posizione apicale o subordinata. L'art. 6 traccia i profili di responsabilità dell'ente nel caso di reati

posti in essere dai soggetti apicali, così come individuati nell'art. 5 comma 1 lett. a). L'ente, tuttavia, non risponde se prova che:

- sono stati adottati ed efficacemente attuati dall'organo dirigente, prima della commissione del fatto di reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti della stessa indole di quelle contestate;
- è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tali modelli (definito "Organismo di Vigilanza");
- le persone fisiche hanno potuto commettere il reato in quanto hanno eluso fraudolentemente i modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza interno all'ente.

Quanto alle condizioni che debbono ricorrere affinché l'ente possa essere ritenuto responsabile per i reati commessi dai soggetti sottoposti (art. 5 comma 1 lett. b), l'art. 7 stabilisce in modo generico che la responsabilità dell'ente nasce dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza che fanno carico all'ente medesimo. In ogni caso, l'ente è esonerato se, prima della commissione del reato, aveva adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello commesso dal sottoposto. Diversamente da quanto previsto per il reato commesso dal soggetto in posizione apicale, in questo caso, è onere dell'accusa provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione dei modelli.

1.3 I reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001

La Sezione III del Capo I del Decreto delinea in modo tassativo il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa da reato dell'ente.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò principalmente in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni Internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti.

Nel disposto degli **artt. 24 e 25 del Decreto** sono compresi i seguenti **reati contro la Pubblica**

Amministrazione:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314, comma 1, c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art.321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 92/2024]
-
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 114/2024]

Si precisa quanto segue:

Per Pubblica Amministrazione si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, ossia l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) e talora privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività.

Per istituzioni pubbliche si intendono, a titolo esemplificativo, le aziende e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Una funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee.

Per pubblico ufficiale, come disciplinato dall'art. 357 c.p., si intende un soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi.

Per incaricato di pubblico servizio, come disciplinato dall'art. 358 c.p., si intende chi, a qualunque titolo, presta un "pubblico servizio", intendendosi per tale *"un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*. È, pertanto, un incaricato di pubblico servizio colui che svolge una 'pubblica attività' non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale, in quanto tali prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di incaricato di pubblico servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L'art. 24-bis del Decreto (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) annovera i seguenti reati:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 90/2024]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 90/2024]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 90/2024]

L'art. 24-ter del Decreto (Delitti di criminalità organizzata) comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

L'art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) del Decreto comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

L'art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio) del Decreto, comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

L'art. 25-ter (Reati societari) del Decreto annovera i seguenti reati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622)
- Impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) [articolo modificato dal D.lgs. n. 224/2023]
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

L'art. 25-quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) del Decreto richiama le seguenti fattispecie di reato:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater-1 c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.) [articolo inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025]
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

L'art. 25-quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) del Decreto comprende l'unica fattispecie criminosa prevista e punita all'art. 583-bis c.p.

L'art. 25-quinquies "Delitti contro la personalità individuale" del Decreto comprende i seguenti reati:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)

L'art. 25-sexies (Reati di abuso di mercato) del Decreto configura una responsabilità amministrativa da reato dell'ente nell'ipotesi di abusi di mercato ossia di commissione dei reati di:

- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

L'art. 25-septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) del Decreto prevede due distinte fattispecie di illecito amministrativo da reato dell'ente, ognuna sanzionata con pene diverse, proporzionate alla gravità del fatto, vale a dire:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

L'art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) del Decreto ricomprende le seguenti fattispecie criminose:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1*)

L'art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) del Decreto comprende le seguenti fattispecie criminose:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.)

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis*) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

L'art. 25-*novies* (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) del Decreto comprende le seguenti fattispecie criminose:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

L'art. 25-*decies* (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria) del Decreto comprende un'unica fattispecie di reato prevista e punita all'art. 377 *bis* c.p.

L'art. 25-*undecies* (Reati ambientali) del Decreto comprende le seguenti fattispecie criminose:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

L'art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) del Decreto comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]

L'art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia) del Decreto comprende un'unica fattispecie di reato prevista e punita all'art. 604 bis c.p.

L'art. 25-quaterdecies (Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) del Decreto comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

L'art. 25-*quinquiesdecies* (Reati tributari) del Decreto comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo modificato dal D.lgs. n. 87/2024]

L'art. 25-*sexiesdecies* (Contrabbando) del Decreto [articolo modificato dal D.lgs. n. 141/2024] comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.lgs. n. 141/2024) [articolo modificato dal D.lgs. 81/2025]
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.lgs. n. 504/1995)

- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.lgs. n. 504/1995)

L'art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) del Decreto comprende le seguenti fattispecie criminose:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

L'art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) del Decreto comprende le seguenti fattispecie criminose:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

L'art. 25-undevicies (Delitti contro gli animali) del Decreto [articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025] comprende le seguenti fattispecie criminose:

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

L'art. 10 della **Legge n. 146 del 16 marzo 2006** (*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"*) ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. "reati transnazionali". L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L'art. 3 della Legge n. 146/2006 definisce *"reato transnazionale"* il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un *"gruppo criminale organizzato"*, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I **reati transnazionali** disciplinati dalla Legge 146/2006 ed inclusi nell'ambito di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Infine, si segnala l'entrata in vigore del Decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 recante "Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937", precisando che le fattispecie di reato richiamate dall'art. 34 del D.lgs. cit. non integrano reati presupposto della responsabilità dell'ente, ma ipotesi di responsabilità amministrativa in relazione alle quali si applicano gli artt. 6, 7, 8 e 12 D.lgs. 231/2001. Si riportano di seguito i reati richiamati dall'art. 34, D.lgs. 129/2024:

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114).

1.4 Le Sanzioni

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa da reato, a seguito della commissione del reato disciplinate dagli artt. 9 a 23 del Decreto, sono le seguenti:

- **Sanzioni pecuniarie** (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo e hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio. Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "*per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille*", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Ogni singola quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. L'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).
- **Sanzioni interdittive** (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2):
 - L'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività aziendale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati. L'art. 45 del Decreto, infatti, prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2 in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Le sanzioni interdittive si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- i. L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii. In caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (fatta eccezione per alcuni reati di cui all'art. 25, che ai sensi della L. 3 del 9 gennaio 2019 ha una durata da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da un soggetto "apicale" e una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da un soggetto "non apicale"); in deroga alla temporaneità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

- **Confisca** (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di lucro. In merito al significato di "profitto", considerata l'importante incidenza che la confisca può avere sul patrimonio dell'ente, la dottrina e la giurisprudenza hanno espresso orientamenti diversi e oscillanti per la novità del tema con riferimento alla "confisca-sanzione" prevista dal Decreto. L'art. 53 del Decreto prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni dell'ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in presenza delle condizioni di legge. Si applica la procedura prevista dagli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale in tema di sequestro preventivo.
- **Pubblicazione della sentenza** (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza viene pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p. nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice.

1.5 Le misure cautelari

Il Decreto prevede la possibilità di applicare all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, anche a titolo di misura cautelare.

Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni.

L'art. 45 indica i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari condizionandone il ricorso alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell'ente così ricalcando la disposizione contenuta nell'art. 273 comma 1 c.p.p. La valutazione dei gravi indizi riferita all'applicabilità delle misure cautelari a norma dell'art. 45 deve tenere conto:

- della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all'ente;
- del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto;
- della sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Il procedimento applicativo delle misure cautelari è modellato su quello delineato dal codice di procedura penale, seppure con alcune deroghe. Il Giudice competente a disporre la misura, su richiesta del Pubblico Ministero, è il Giudice procedente, ovvero, nella fase delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari. L'ordinanza applicativa è quella prevista dall'art. 292 c.p.p., norma espressamente richiamata nell'art. 45 del Decreto. Il Giudice, ricevuta la richiesta del Pubblico Ministero, fissa una udienza camerale ad hoc per discutere dell'applicazione della misura; a tale udienza partecipano, oltre al Pubblico Ministero, l'ente e il suo difensore, i quali, prima dell'udienza, possono accedere alla richiesta del Pubblico Ministero e visionare gli elementi sui quali la stessa si fonda.

1.6 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa da reato dell'ente.

In particolare, l'art. 6, *"Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente"*, prevede che l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 7 *"Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente"* prevede che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto medesimo, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di quest'ultimi. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato

ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

1.7 I requisiti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Come sancito dall'art. 6 comma 2, del Decreto, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cd. "attività sensibili);
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 24/2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, è stato modificato l'art. 6, comma 2-bis del D.lgs. 231/2001.

In particolare, il comma 2-bis sancisce che i Modelli di organizzazione prevedano, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare.

L'art. 7, ai commi 3 e 4, del D.lgs. 231/2001 statuisce che:

- il Modello, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto. Si prevede altresì che per gli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

L'assenza di un dettato normativo puntuale sui contenuti e sui requisiti di idoneità ed efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non può che valorizzare il ruolo esercitato dalla Giurisprudenza, i cui orientamenti non possono essere ignorati, posto che il vaglio di idoneità del Modello è a questa rimesso.

Pertanto, nell'individuazione dei requisiti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, non può prescindere dalle indicazioni delle Corti di merito³, che hanno individuato i seguenti criteri in base ai quali un Modello può dirsi idoneo, oltretutto deve:

³ Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alla sentenza del Tribunale di Milano, n. 1070/2024.

- individuare le attività sensibili a rischio-reato (mappatura del rischio) al fine di rappresentare la chiara ed esauriente individuazione del rischio-reato e la valutazione del suo grado di intensità;
- prevedere che l'Organismo di Vigilanza, nominato dal vertice aziendale, possenga i requisiti e le caratteristiche di autonomia, professionalità e continuità d'azione;
- prevedere che l'Organismo di Vigilanza possenga specifiche competenze in tema di controllo (da intendersi come controllo di legalità tecnico-contabile, direzionale e strategico) e che sia dotato di un proprio budget;
- prevedere un'intensa attività di informazione e formazione del personale, attuata sia attraverso una diffusione e comunicazione a tutto il personale del Modello e del Codice Etico, sia attraverso qualificate iniziative di formazione finalizzate a divulgare e implementare la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate;
- prevedere iniziative formative che non si risolvano in attività formative impartite occasionalmente, ma che debbano piuttosto ispirarsi ai criteri di continuità e di intensità;
- prevedere espressamente l'irrogazione di sanzioni, mediante la predisposizione di un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei protocolli operativi, che dovrà contenere al suo interno:
 - i soggetti destinatari delle sanzioni disciplinari;
 - l'apparato sanzionatorio diversamente articolato a seconda del ruolo dei destinatari;
 - i criteri di commisurazione della sanzione;
 - le condotte rilevanti, distinguendo tra mere violazioni formali e violazioni che, invece, possano avere conseguenze pregiudizievoli per l'ente;
 - il procedimento di irrogazione delle sanzioni con la specificazione del titolare dell'azione disciplinare, delle garanzie a tutela dell'accusato e della funzione competente ad applicare la sanzione stessa;
- partire dall'analisi dell'organigramma aziendale e della sua evoluzione, allo scopo di appurare se gli eventuali mutamenti organizzativi intervenuti nell'azienda si siano verificati a seguito di disfunzioni operative o di violazioni comportamentali che hanno reso un pregiudizio, anche solo potenziale, all'ente;
- prevedere una programmazione delle attività da parte dell'Organismo di Vigilanza, consistenti nello svolgimento di controlli ed ispezioni, volte ad effettuare un controllo incisivo e pervasivo sull'effettività e adeguatezza del Modello di prevenzione del rischio-reato;
- prevedere flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, nonché report periodici da parte di quest'ultimo sull'attività svolta e obblighi di segnalazione di eventuali violazioni del Modello;
- prevedere, all'interno della Parte Speciale del Modello, protocolli di comportamento che assolvano al dovere dell'Ente di porre in essere misure idonee a ridurre continuamente e ragionevolmente il rischio-reato.

2. LA SOCIETÀ

2.1 Descrizione e oggetto della Società

Acal BFi Italy S.r.l. è una società di capitali con sede ad Assago, con un'unità locale a Roma, e una sede secondaria in Spagna a Madrid.

La Società ha ad oggetto la produzione e l'assemblaggio, il commercio, la vendita, la manutenzione di apparecchiature elettriche, elettroniche, scientifiche e meccaniche, di loro parti e ricambi, prodotti dell'industria meccanica, spaziale delle comunicazioni e dei calcolatori. La Società può inoltre assumere e concedere rappresentanze, concludere contratti di agenzia, di commissione, anche per conto di imprese estere nonché assumere la veste di mandatario di commercio con o senza deposito. Può inoltre svolgere servizi contabili e amministrativi per società controllate, collegate e che comunque facciano parte del medesimo gruppo. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può compiere, in Italia o all'estero, tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari necessarie o utili, nonché, non nei confronti del pubblico, compiere operazioni finanziarie e mobiliari e assumere e dare interessenze o partecipazioni in altre società e imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente; potrà altresì concedere fidejussioni e garanzie reali, anche a favore di terzi.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri l'amministrazione della Società.

La Società è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Acal BFi Holdings Limited.

Gli organi di controllo presenti sono il Sindaco Unico e la Società di Revisione.

2.2 Il sistema delle procure e delle deleghe

Il sistema delle procure e delle deleghe concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa. Tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Società all'esterno sono titolari della relativa procura.

Si intendono per "deleghe dei Consiglieri di Amministrazione" le deliberazioni con cui il Consiglio di Amministrazione di Acal conferisce ad uno o più dei suoi componenti il potere di esercitare autonomamente alcune delle attribuzioni proprie dell'organo nel suo complesso, determinando in modo non equivoco il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle stesse.

Si intende per "delega organizzativa" qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Ciascuna delega organizzativa a valenza interna definisce in modo specifico e non equivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti, nonché il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.

L'assetto delle deleghe e delle procure in vigore presso la Società alla data dell'approvazione, a cui si fa integrale rinvio, risulta pienamente conforme al perseguimento degli obiettivi del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Le eventuali modifiche alle deleghe e alle procure che dovessero intervenire successivamente all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dovranno essere comunicate all'Organismo di Vigilanza che ne verificherà la conformità rispetto al Modello vigente.

Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione di Acal detiene tutti i poteri per amministrare la società e può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi componenti, ad eccezione delle attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto c.c.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il Sistema delle deleghe e dei poteri ha lo scopo di:

- Attribuire ruoli e responsabilità a ciascuna Funzione aziendale;
- Individuare le persone fisiche che possono operare in specifiche attività aziendali.
- Formalizzare le attribuzioni dei poteri decisionali e la loro portata economica.

Tra i principi ispiratori di tale sistema vi sono una chiara e organica attribuzione dei compiti, onde evitare sovrapposizioni o vuoti di potere, nonché la segregazione delle responsabilità e la contrapposizione degli interessi, per impedire concentrazioni di poteri, in ottemperanza ai requisiti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, ciascun atto di delega e conferimento di poteri di firma deve fornire le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- oggetto, costituito dall'elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione societaria.

Inoltre, le nuove Linee Guida Confindustria precisano che *“è opportuno che l'attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma relativi alla gestione delle risorse finanziarie e all'assunzione e attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ad attività a rischio reato:*

- *sia formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;*
- *indichi con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della delega e i poteri rispettivamente assegnati;*
- *preveda limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;*
- *preveda soluzioni dirette a consentire un controllo sull'esercizio dei poteri delegati;*
- *disponga l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri delegati;*
- *sia disposta in coerenza con il principio di segregazione;*
- *sia coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla società.”*

Il sistema delle procure, delle deleghe e dei poteri di firma, come sopra delineato, deve essere costantemente applicato nonché regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove nel caso, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura della Società, in modo da corrispondere e risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico - funzionale di Acal.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SOSTENIBILE

3.1 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Acal è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dell'attività societaria, anche a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei soci e degli stakeholder, e del lavoro dei propri dipendenti. È, altresì, consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione alla commissione di comportamenti illeciti da parte del proprio organo amministrativo, dei dipendenti, dei collaboratori e dei partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, Acal ha deciso di svolgere un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D.Lgs. 231/2001 e ad integrare quanto già esistente. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti, lineari ed etici nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per un adeguamento del proprio sistema organizzativo, gestionale e di controllo, Acal ha predisposto una mappa delle attività e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "sensibili", ovvero quelle che per loro natura rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto. *Si rimanda in proposito alla Matrice di individuazione delle aree a rischio di reato (MIAR).*

3.2 L'integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con i rischi ESG

L'evoluzione delle tematiche riferite alla sostenibilità impatta inevitabilmente sui principi di corretta amministrazione. Quali fattori di rischio, le dimensioni ESG devono essere individuate, monitorate e gestite nell'organizzazione aziendale; invero, l'integrazione delle dimensioni ESG nelle strategie societarie è parte degli obiettivi del Gruppo ACAL. Invero, l'affidabilità delle imprese ormai non può più prescindere dal rispetto degli obblighi di *compliance* e quindi anche dal concetto di sviluppo sostenibile e di sostenibilità aziendale in cui sono codificati i fattori ESG.

Ciò premesso, risulta opportuno soffermarsi sulle relazioni intercorrenti tra i fattori ESG e le tematiche affrontate dal D.lgs. 231/2001. Da un lato, si può considerare la rilevanza penale delle dimensioni ESG nella misura in cui determinati fattori consentano alla Società di ottenere un beneficio o un vantaggio (es. quale risparmio di costo e quindi di natura economica), dall'altro i fattori ESG possono essere collegati ai diversi reati presupposto. Si pensi, infatti, ai punti di incontro tra il D.lgs. 231/2001, i 10 principi promossi dal Global Compact e gli *European Sustainability Reporting Standards* – ESRS che racchiudono le dimensioni ESG.

In considerazione delle iniziative in ambito ESG attuate dalla Capogruppo, la Società ha maturato la scelta di adottare una metodologia in grado di integrare i rischi ESG nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Il risultato è l'implementazione di un sistema di controllo in grado di mitigare, in modo integrato, sia i rischi reato che i rischi attinenti agli aspetti ambientali, sociali e di governance.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sostenibile rappresenta un punto di partenza significativo per una governance virtuosa impegnata a guidare la Società anche in termini di sostenibilità e, allo stesso tempo, uno strumento di compliance utile a rafforzare l'implementazione delle procedure aziendali e delle

Policies adottate dal Gruppo anche in chiave ESG.

3.3 Elementi fondamentali del Modello e metodo di lavoro

Con riferimento alle prescrizioni individuate dal legislatore nel Decreto di cui al capitolo 1 ed al metodo di lavoro adottato, i punti fondamentali per la definizione del presente Modello possono essere così riassunti:

- Attività “sensibili”, nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al Decreto e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
 - Analisi dei documenti identificativi della Società (es. statuto, organigrammi, visura, deleghe e procure etc.);
 - Analisi dei documenti espressivi del funzionamento e controllo della Società (es. *Guidelines e policies*);
 - Identificazione delle aree a rischio reato, con riferimento a tutti i reati previsti dal Decreto;
 - Interviste ai *Process Owners*, con particolare approfondimento dei processi potenzialmente a rischio;
 - Valutazione della gravità del rischio connesso, tenendo in considerazione le procedure ed i controlli già operativi nella Società;
 - Condivisione dell’analisi dei rischi con il Management.
- Valutazione dei protocolli in essere e definizione dei nuovi protocolli finalizzati, con riferimento alle attività “sensibili” della Società, a garantire le esigenze di controllo;
 - Identificazione delle modalità operative per prevenire, evitare o minimizzare l’accadimento dei reati, con definizione di specifici provvedimenti;
 - Condivisione dei protocolli con il Management.
- Osservanza, rispetto e integrazione dei criteri ESG, al fine di garantire che le attività aziendali e i relativi protocolli di controllo siano allineati ai principi di sostenibilità per promuovere un Modello di gestione conforme ai paradigmi di integrità, equità, trasparenza e responsabilità sociale e ambientale. A tal fine, si provvede a:
 - individuare le situazioni concrete nelle quali potrebbero manifestarsi le occasioni di reato, ovvero i reati-presupposto potenzialmente ritenuti applicabili;
 - individuare i rischi ESG collegati ai reati-presupposto ritenuti potenzialmente applicabili;
 - descrivere le misure preventive attuate, ovvero, il sistema di controllo interno implementato;
 - coinvolgere le figure manageriali competenti in materia.
- Definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto (si veda al riguardo il Codice Etico, vincolante per tutti i Destinatari), volti a definire la necessità di:
 - Osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - Richiedere a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico.
- Configurazione ed individuazione dell’Organismo di Vigilanza e attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello.
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.

L'analisi dei rischi e la conseguente decisione di includere o escludere determinate famiglie di reati è stata assunta tenendo conto dell'attuale struttura della Società, delle attività attualmente svolte nonché della tipologia di reati indicati.

La Società, alla luce di quanto sopra esposto, si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il D.Lgs. 231/2001. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito dei reati presupposto previsti dal Decreto, Acal valuterà l'opportunità di aggiornare il presente Modello.

3.4 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale", da n. 12 "Parte Speciali" e dal Codice Etico.

La presente "Parte Generale" illustra i contenuti del D.Lgs. 231/2001, la funzione del Modello di organizzazione e di Gestione, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso.

Le "Parti Speciali" sono dedicate alle specifiche tipologie di reato previste all'interno dei sopracitati reati considerati rilevanti in fase di analisi dei rischi.

Obiettivo delle Parti Speciali è la definizione delle regole di condotta da adottare a cura dei destinatari, conformi a quanto previsto nel Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 ed individuati come possibili sulla base della struttura organizzativa e delle attività svolte.

L'analisi dei rischi e la conseguente decisione di includere o escludere determinate famiglie di reati è stata assunta tenendo conto della struttura di Acal, delle attività svolte dalla Società stessa nonché dalla tipologia di reati indicati.

In particolare, sono state considerate rilevanti le seguenti Famiglie di reato:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Reati in falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies);
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1);

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25-undecies);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- Reati transnazionali⁴.

Il "Codice Etico" ha lo scopo di promuovere e diffondere la visione e la missione dell'Azienda, evidenziando un sistema di valori etici e di regole comportamentali che mirano a favorire, da parte dei soggetti in posizione apicale, dei dipendenti e dei terzi coinvolti nell'ambito dell'operatività aziendale, l'impegno a mantenere una condotta moralmente corretta e il rispetto della normativa in vigore⁵. Pertanto, nel Codice Etico sono riportati:

- Visione, missione, valori etici e principi alla base della cultura aziendale e della filosofia manageriale;
- Regole comportamentali da adottare nello svolgimento delle proprie funzioni e con gli interlocutori interni ed esterni alla Società;
- Doveri, a carico di ogni soggetto in posizione apicale e non, in materia di informazione e collaborazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- Riferimento al sistema sanzionatorio applicabile nel caso di violazione delle regole contemplate dal Codice Etico.

3.5 Destinatari del Modello

Il Modello organizzativo espresso nel presente documento, così come il Codice Etico, si applica a tutto il personale dipendente di Acal BFi Italy S.r.l., all'organo amministrativo e a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ivi compresi collaboratori e fornitori.

Per i soggetti che operano su mandato o per conto di Acal, i contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Codice Etico, nonché, qualora ritenuto opportuno, l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazione e/o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza.

3.6 Il rapporto tra il Modello e il Codice Etico

Il Modello e il Codice Etico possono essere aggiornati solo mediante deliberazione dell'Organo Amministrativo. I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico adottato dalla Società. Proprio in riferimento al Codice Etico si rileva che i comportamenti dei Destinatari devono conformarsi ai valori generali ed ai principi etici di comportamento

⁴ Si precisa che i principi di comportamento e i protocolli di controllo previsti a mitigazione del rischio di commissione dei reati ritenuti rilevanti, commissibili in forma transnazionale, sono contenuti all'interno delle Parti Speciali di riferimento.

⁵ Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione civile con ordinanza 23427 del 1° agosto 2023: *"nelle società commerciali il Codice etico costituisce il necessario completamento del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente, in quanto documento aziendale diretto ad individuare, in riferimento all'etica e ai valori che ispirano l'impresa, diritti, doveri e responsabilità di tutti coloro che partecipano alla realtà aziendale (personale dipendente ed eventualmente gli esterni che, con le società, intrattengano rapporti commerciali)"*.

riportati nel “Codice Etico” elaborati al fine di tradurre i valori etici in principi di comportamento, che i Destinatari dello stesso sono tenuti a seguire nella conduzione degli affari e delle loro attività anche in relazione ai comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.

Si rende opportuno precisare che:

- il Codice rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, formalmente una componente integrante del Modello medesimo.⁶

3.7 L’adozione del Modello ed il suo aggiornamento

L’art. 6, comma I, lettera a) del Decreto richiede che il Modello sia un *“atto di emanazione dell’organo dirigente”*. L’adozione dello stesso è dunque di competenza del Consiglio di Amministrazione, che provvede mediante delibera.

La prima versione del Modello, costituito dalla Parte Generale, dalle Parti Speciali e dal Codice Etico, è stata approvata e adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 ottobre 2023.

Le successive modifiche o integrazioni, anche eventualmente proposte dall’Organismo di Vigilanza, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

La versione aggiornata del Modello dovrà essere immediatamente resa disponibile all’Organismo di Vigilanza.

4. INTRODUZIONE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001, individua un ulteriore requisito affinché la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l’istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito, anche “OdV”) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, curandone l’aggiornamento.

Si tratta di un organismo della Società, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi della stessa. L’Organismo può essere collegiale, quindi composto da più membri, ovvero monocratico, quindi composto da un singolo componente.

L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

Il membro dell’Organismo di Vigilanza resta in carica, salvo diversa indicazione del CdA, per un triennio e potrà essere revocato in caso di giusta causa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in

⁶ Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione civile con ordinanza 23427 del 1° agosto 2023: *“nelle società commerciali il Codice etico costituisce il necessario completamento del modello di organizzazione, gestione e controllo dell’ente, in quanto documento aziendale diretto ad individuare, in riferimento all’etica e ai valori che ispirano l’impresa, diritti, doveri e responsabilità di tutti coloro che partecipano alla realtà aziendale (personale dipendente ed eventualmente gli esterni che, con le società, intrattengono rapporti commerciali)”*.

cui il CdA non abbia nominato il nuovo OdV, prima del termine del mandato dello stesso, l'OdV resterà in carica, in regime di *"prorogatio"*, fino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.

4.1 L'Organismo di Vigilanza di ACAL BFi Italy

Il Consiglio di Amministrazione di ACAL BFi Italy in data 30.03.2023 ha nominato per il triennio successivo un Organismo di Vigilanza in composizione monocratica, nella persona di un Professionista esterno alla Società, il quale soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa in esame (indipendenza, autonomia, onorabilità e competenza in materia).

Si precisa che l'incarico al professionista nominato potrà essere revocato in caso di giusta causa con delibera del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non avesse ancora nominato il nuovo Organismo di Vigilanza, prima del termine del mandato dello stesso, la carica resterà valida in regime di *"prorogatio"* fino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.

4.2 Modalità di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi amministrativi

Si prevede che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata mediante verbali.

Almeno una volta all'anno l'Organismo di Vigilanza si occuperà di redigere una relazione sulle attività svolte e sull'effettività ed adeguatezza del Modello. Tale relazione sarà quindi presentata al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto si ricava dal testo del D.Lgs. 231/2001 e dalle Linee Guida Confindustria, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così schematizzate:

- **Valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche della Società, ad evitare i rischi di realizzazione di reati;
- **Vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- Analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- Cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello.

Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello, in relazione sia a cambiamenti all'interno della realtà organizzativa, sia ad eventuali mutamenti del Decreto. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo o sanzionatorio, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative. Esso, infatti, ha facoltà di:

- Attivare le procedure di controllo tramite apposite disposizioni od ordini di servizio;
- Effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
- Raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;

- Chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni e, ove necessario, anche all'organo amministrativo nonché ai collaboratori, consulenti esterni, etc.;
- Condurre indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- Promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione e divulgare materiale informativo etc.).

A tal fine l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:

- Accedere ad ogni e qualsiasi documento della Società rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo;
- Disporre che i responsabili delle funzioni forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative.

4.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6 comma 2 lettera d) del Decreto impone la previsione nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

Pertanto, al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi sistematici verso lo stesso Organismo di Vigilanza, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata acalbfi.italyodv@legalmail.it messo a disposizione dalla Società.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza garantiscono un ordinato svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficacia del Modello e riguardano, su base periodica, le informazioni, i dati e le notizie specificate nel dettaglio delle Parti Speciali, ovvero ulteriormente identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste ai singoli *Owners* della Società.

Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che sono definiti nel dettaglio delle Parti Speciali e completati dall'Organismo di Vigilanza (cosiddetti *flussi informativi*).

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza riguardano altresì, su base occasionale, ogni ulteriore informazione, di qualsivoglia genere purché attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività sensibili e il rispetto delle previsioni del Decreto, che possa risultare utile ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ed in particolare, in maniera obbligatoria:

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza delle sanzioni eventualmente erogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti disciplinari, con relative motivazioni;
- l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili;
- i rapporti o le relazioni eventualmente predisposte dai vari responsabili nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possono emergere fatti, atti od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle prescrizioni del Modello;

- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze da parte delle funzioni aziendali delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato;
- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società da soggetti *apicali* o *sottoposti ad altrui direzione* in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- le segnalazioni da parte di collaboratori, di consulenti ed in generale di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, da parte di fornitori e di partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture) e più in generale da parte di tutti coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette *sensibili* per conto o nell'interesse della Società.

I *flussi informativi* sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. I dati e le informazioni conservate nella banca dati sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso, salvo che l'accesso sia obbligatorio ai termini di legge. Questo ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso alla banca dati, nonché di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente.

4.5 Budget

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia e indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato budget iniziale e di periodo preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione e proposto, in considerazione delle proprie esigenze, dal medesimo Organismo di Vigilanza.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del budget stesso almeno su base annuale, nonché di motivare la presentazione del budget del periodo successivo, nell'ambito della relazione informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

5. SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI *WHISTLEBLOWING*

Il 10 marzo 2023 è stato emanato il D.Lgs. n. 24 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, *riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*.

Il nuovo D.Lgs. 24/2023 ha modificato ed innovato la disciplina relativa all'istituto del *whistleblowing*, vincolando gli enti, pubblici e privati⁷, a implementare un sistema di *whistleblowing* dotato delle caratteristiche dettate dal Decreto stesso.

⁷ La normativa in oggetto si applica agli Enti privati che nell'ultimo anno abbiano impiegato la media di almeno 50 dipendenti, ovvero che, al di là delle dimensioni, abbiano adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o ancora che si occupino di determinati settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente).

Da tempo l'istituto del *whistleblowing* è riconosciuto come strumento fondamentale nell'emersione di illeciti, per tale motivo già la Legge n. 179 del 2017 aveva esteso anche al settore privato le disposizioni poste a tutelare il dipendente che segnalava illeciti (c.d. *whistleblower*), inizialmente previste per i soli enti pubblici.

Tuttavia, il D.Lgs. 24/2023 ha provveduto ad abrogare l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. 231/2001, in quanto agli enti dotati di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, al di là delle dimensioni aziendali, si applicano le nuove disposizioni normative.⁸

Pertanto, la Società, al fine di garantire una gestione responsabile delle segnalazioni, in linea con le nuove prescrizioni previste dal D.Lgs. 24/2023, si impegna a redigere e tenere aggiornati i documenti obbligatori, ai quali si rinvia, in particolare la Policy in materia *whistleblowing*, pubblicata sul sito internet della Società, e la Procedura *ad hoc* nella quale vengono rappresentate le caratteristiche e le modalità del sistema di segnalazione implementato e raggiungibile al sito internet della Società, sezione *whistleblowing*.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del Decreto, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione sine qua non per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e il Codice Etico costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Ne consegue, che il sistema disciplinare completa e rende effettivo il Modello, il cui fine è evitare che vengano commessi reati. Tuttavia, la decisione di applicare una sanzione disciplinare senza attendere l'esito del giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento dei fatti consentendo, in ogni caso, di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso.⁹

6.1 Definizioni e limiti della responsabilità disciplinare

La presente sezione del Modello identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la procedura diretta alla relativa contestazione.

La Società, conscia della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema Disciplinare siano conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore, nella fattispecie dal *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi* con decorrenza dal 1aprile 2015.¹⁰

Tali accordi assicurano altresì che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione sia in linea con quanto disposto dall'art 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

⁸ Articolo 23 "Abrogazione di norme", D.Lgs. 24/2023.

⁹ Si vedano le "Linee Guida Confindustria", giugno 2021, pg. 71.

¹⁰ Integrato con Protocollo Straordinario di settore in data 12.12.2022.

6.2 Sanzioni applicabili per le violazioni delle disposizioni connesse al *whistleblowing*

Il D.Lgs. 24/2023 ha abrogato i commi 2-ter e 2-quater di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 ed ha modificato il comma 2-bis secondo quanto segue: *"I Modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)."*

Pertanto, le sanzioni disciplinari nel prosieguo previste potranno essere applicate da parte della Società anche a coloro che dovessero violare le misure di tutela previste per il Segnalante ex D.Lgs. 24/2023, nonché a coloro che dovessero effettuare segnalazioni con dolo o colpa grave.

6.3 I Destinatari e loro doveri

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione e gestione delle attività aziendali definite nel Modello.

In generale, sono sanzionabili le violazioni del Codice Etico e del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la violazione delle disposizioni relative alla formazione e alla diffusione ed informazione dei Destinatari del Modello (contenute al paragrafo 7);
- la violazione delle disposizioni contenute nelle Parti Speciali del presente Modello;
- la violazione degli obblighi di comunicazione ed informazione verso l'Organismo di Vigilanza (definiti nel paragrafo 4.5 – Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza);
- la violazione della Policy in materia di whistleblowing e della Procedura whistleblowing, nonché delle disposizioni connesse al *whistleblowing* (di cui *supra* al paragrafo 6.2);
- l'omessa applicazione del presente Sistema Disciplinare.

A titolo puramente esemplificativo, nel seguito si descrivono comportamenti atti a violare le regole procedurali sancite nel Modello, quali:

- la partecipazione ad una visita ispettiva senza essere in possesso di una apposita delega;
- la mancata partecipazione ai corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le mancate verifiche richiamate in merito alla selezione dei fornitori.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure (di seguito indicate come "Infrazioni"), rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 cod. civ.;
- nel caso di Soggetti Esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui nel seguito tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza e il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

6.4 I principi generali relativi al Sistema disciplinare

Le sanzioni irrogate a fronte delle Infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle medesime sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di Infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione del Destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario (tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerati le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei due anni precedenti la violazione o l'illecito);
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Le sanzioni e il relativo iter di contestazione dell'Infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette Infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza. Tale comunicazione diviene superflua allorché la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una comunicazione interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

6.5 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti da impiegati e quadri in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale della Società è quindi costituito dalle norme del codice civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dalle norme pattizie previste dal CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

La Società ritiene che le suddette sanzioni previste nel CCNL trovino applicazione, conformemente alle modalità di seguito indicate e in considerazione dei principi e criteri generali individuati al punto precedente, in relazione alle Infrazioni definite *supra*.

Il CCNL di settore, infatti, individua ipotesi di inosservanze disciplinari che, in virtù della loro generalità ed astrattezza, sono da ritenersi idonee a ricomprendere le suddette Infrazioni.

In applicazione del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi* con decorrenza dal 1° aprile 2015, si applicano le seguenti sanzioni:

- **biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;**
- **biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;**
- **multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 206¹¹;**
- **sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;**
- **licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.**

Multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 206:

la multa, in accordo al CCNL, è applicabile al dipendente a fronte di mancanze lievi, quali:

- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10:

il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, in accordo al CCNL, si applica nei confronti del lavoratore che:

- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.

Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge:

¹¹ L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione e della documentazione relativa al versamento.

salva ogni altra azione legale, il licenziamento senza preavviso si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:

- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, 1° e 2° comma;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette Infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una comunicazione interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

6.6 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale

La Società valuta con estremo rigore le Infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque l'immagine verso i diversi portatori di interesse.

I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzitutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ad opera dei soggetti apicali devono tempestivamente essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione è competente per la valutazione dell'Infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti dei soggetti apicali che hanno commesso le Infrazioni.

In tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le infrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2406 cod. civ., è competente, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione, se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è obbligatoria per le deliberazioni di eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

6.7 Misure nei confronti dei soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Documento di Parte Generale e nel Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto a carico della Società.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con il CdA o altro soggetto da questi delegato, verifica che i Soggetti Esterni si obblighino al rispetto del Codice Etico e verifica, altresì, che siano informati delle conseguenze che possano derivare dalla violazione dello stesso.

7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

7.1. Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni all'Ente in merito al Modello Organizzativo e documenti collegati

La comunicazione del Modello Organizzativo (e del Codice Etico) avverranno tramite le modalità di seguito indicate:

- **personale interno:** il Modello 231 (Parte Generale e Parti Speciali) e il Codice Etico sono pubblicati sulla intranet aziendale. Tutto il personale è, pertanto, informato riguardo l'avvenuta pubblicazione (e/o l'aggiornamento) dei già menzionati documenti con un'apposita comunicazione che verrà trasmessa sulla casella di posta elettronica aziendale;
- **soggetti esterni** (fornitori, collaboratori, consulenti, etc.): la Parte Generale del Modello e il Codice Etico sono pubblicati sul sito internet aziendale <https://www.acalbfi.com/it>.

Allo scopo di sensibilizzare i Destinatari del presente Modello sugli elementi del D.Lgs. 231/2001, sui rischi potenzialmente presenti e sulla normativa interna messa in atto per prevenire i rischi di reato, Acal intende attuare l'attività formativa strutturata, sistematica e obbligatoria di seguito descritta, che si rivolge a tutti coloro che operano nella Società e/o agiscono per conto di essa.

Formazione rivolta a tutto il personale di Acal BFi Italy (al momento dell'adozione e/o aggiornamento del Modello Organizzativo e comunque per i neoassunti): sarà calibrata con riguardo ai vari livelli e funzioni aziendali attraverso delle lezioni *ad hoc* tenendo in considerazione le peculiarità delle diverse aree di rischio e delle professionalità del personale che vi opera. La formazione, quindi, sarà strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello 231 mediante illustrazione delle seguenti tematiche:

- introduzione al D. Lgs. 231/2001
- Codice Etico
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sostenibile
- Metodologia utilizzata per la conduzione del *Risk Assessment*
- risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate quali "sensibili"
- trattazione della cosiddetta "esimente"
- fattispecie di reato previste dal legislatore con particolare rilievo a quelle individuate come potenzialmente a rischio
- protocolli definiti, ovvero sistema di controllo implementato
- sistema sanzionatorio e sistema disciplinare
- attività dell'Organismo di Vigilanza e modalità di relazione con lo stesso

Successivamente in presenza di modifiche che possano avere impatto sul Codice Etico e/o sul Modello, è previsto un intervento di aggiornamento avente ad oggetto i seguenti argomenti:

- eventuali aggiornamenti apportati al Codice Etico/Modello Organizzativo
- modifica di procedure/protocolli di controllo
- confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni

Con riferimento a tutte le attività formative sopra descritte, la presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata. Invero, l'omessa organizzazione e/o partecipazione non giustificata ai corsi di formazione ed informazione, comporta violazione del presente Modello con la conseguente attivazione del Sistema Disciplinare. Per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero.

A fine corso, i partecipanti verranno sottoposti a verifica del livello di apprendimento con spiegazione degli errori commessi. Anche questa attività viene documentata.

Per quanto attiene alle attività di informazione e formazione dei Destinatari del Modello, esse sono supervisionate ed integrate dall'Organismo di Vigilanza che avrà cura inoltre di verificare:

- la qualità dei corsi
- la frequenza degli aggiornamenti
- l'effettiva partecipazione agli stessi del personale.

8. LA CONFERMA DELLA ADEGUATEZZA DEL MODELLO E DELLA SUA EFFICACE ATTUAZIONE

La conferma dell'adeguatezza del Modello e della sua efficace attuazione è garantita:

- dalle risultanze delle attività di monitoraggio svolte nel continuo dai vari *Owners*, per ciascuna funzione di propria competenza. A tale scopo, l'Amministratore Delegato della Società conferma formalmente almeno una volta all'anno, per il tramite delle informazioni raccolte dai vari *Owners*:
 - l'identificazione di eventuali attività cosiddette *sensibili*, con l'indicazione della propria valutazione in merito alla rilevanza in termini di necessità di presidio dei rischi relativi ai reati presupposto;
 - che siano state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello, con indicazione delle principali anomalie o delle atipicità riscontrate a seguito delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello, fermo restando gli obblighi di comunicazione periodica di tali informazioni rilevanti verso l'Organismo di Vigilanza;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo descritti precedentemente e a cui si fa rinvio.